## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "RICONOSCIMENTO CIVICO CITTÀ DI AVIGLIANO"

Art. 1

Il "Riconoscimento civico Città di Avigliano" è istituito dall'Amministrazione comunale per riconoscere pubblicamente l'impegno l'operosità, la creatività, ed il ruolo di quei cittadini che operano significativamente allo sviluppo civico e solidale del comune di Avigliano.

Art. 2

Il Riconoscimento è rappresentato da un piatto in ceramica del diametro di 35 cm, raffigurante lo stemma comunale, accompagnata da una pergamena recante la motivazione.

Il Riconoscimento è consegnato in data stabilita dal Sindaco in relazione al giusto rilievo da conferire all'iniziativa.

Art. 3

Il Riconoscimento può essere assegnato annualmente a singoli cittadini, anche non residenti in Avigliano, o ad associazioni ed organizzazioni, che si siano particolarmente distinti nell'impegno civico e nella solidarietà sociale a beneficio della comunità di Avigliano.

Art. 4

Il comunicato relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio è pubblicato dandone massima diffusione, entro il 30 settembre di ogni anno.

Le proposte di candidatura devono essere indirizzate al Comune di Avigliano e devono pervenire entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno.

Il nominativo dei vincitori e la relativa motivazione sono pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

Art. 5

Le candidature possono essere proposte da consiglieri comunali, enti, organismi, fondazioni ed associazioni aviglianesi, associazioni di categoria, o da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Nel caso in cui il proponente sia un ente, organismo, fondazione o associazione, la proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Non sono ammesse auto candidature; non sono candidabili né i consiglieri comunali né gli amministratori in carica.

Le proposte di candidatura, redatte in carta semplice, sono corredate dai dati anagrafici del candidato, nonché dalla motivazione della candidatura, dalla descrizione del progetto se trattasi di cittadini in forma associata.

Art. 6

Le proposte di candidatura sono valutate da una apposita Commissione presieduta dal Sindaco e composta dal Presidente della Pro Loco di Avigliano, dal Presidente della Pro Loco di Lagopesole, dal Presidente dell'Associazione "Sacra Famiglia", dal Presidente del Forum Comunale delle Associazioni e dal Parroco della Parrocchia Santa Maria del Carmine o suo delegato. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico del Comune.

Art 7

La Commissione valuta le designazioni nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 3, riservandosi eventualmente la non assegnazione del Riconoscimento.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Delle votazioni date dai singoli componenti la commissione non deve rimanere traccia scritta. Qualsiasi questione attinente i compiti di valutazione della Commissione è sottoposta a decisione collegiale e deve rimanere segreta.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il segretario della Quarta commissione consiliare, con il compito di predisporre i verbali delle sedute.

La Commissione redige la relazione conclusiva dei lavori indicando i criteri e le motivazioni che hanno determinato la decisione finale, avverso la quale non sono ammessi reclami.

La motivazione è resa pubblica durante la cerimonia di premiazione.

## Art. 8

Il Riconoscimento è assegnato dal Consiglio comunale, con proprio provvedimento, sulla base della proposta formulata dalla commissione di cui al precedente articolo 6.

Art. 9

Il Sindaco, per motivate esigenze finalizzate a rendere più rapida la procedura, può in via straordinaria proporre al Consiglio comunale, sentiti i capigruppo, l'assegnazione del Riconoscimento. La votazione del Consiglio comunale sarà palese, per alzata di mano e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti alla seduta.

Art. 10

A partire dalla prima edizione viene istituito l'albo dei soggetti insigniti del Riconoscimento. Art. 11

L'insignito che se ne renda successivamente indegno viene privato del Riconoscimento civico. Il provvedimento di revoca è deliberato dalla Giunta comunale.